

ARISTARCO S.P.A.

**MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001 e s.m.i**

PARTE GENERALE

Approvato dal consiglio di amministrazione di Aristarco spa nella seduta del 10 Luglio 2024.

INDICE GENERALE – PARTE GENERALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	<i>Introduzione</i>
2.0	<i>Premessa</i>
2.1	<i>Il contenuto del D.Lgs.n.231/01</i>
2.2	<i>La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente</i>
2.3	<i>Linee guida di Confindustria ed i precedenti giurisprudenziali</i>
3.0	<i>Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>
3.1	<i>Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello</i>
3.2	<i>Elementi fondamentali del Modello</i>
3.3	<i>Modello, codice etico e sistema disciplinare</i>
3.4	<i>Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico</i>
4.0	<i>Attività preparatorie per la predisposizione del Modello. Potenziali aree a rischio e processi strumentali.</i>
5.0	<i>Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio</i>
6.0	<i>Destinatari del Modello</i>
7.0	<i>Organismo di Vigilanza</i>
7.1	<i>I requisiti</i>
7.2	<i>Individuazione</i>
7.3	<i>Nomina</i>
7.4	<i>Funzioni e poteri</i>
7.5	<i>Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario</i>
8.0	<i>Informazione, formazione ed aggiornamento</i>
9.0	<i>Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico</i>
9.1	<i>Violazione del Modello</i>
9.1.1	<i>Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori</i>
9.2	<i>Misure nei confronti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale</i>
9.3	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>
9.4	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda</i>
10	<i>Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello</i>
10.1	<i>Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello</i>
10.2	<i>Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio – Formazione ed Informazione</i>
11	<i>Attività sensibili - Protocolli</i>
12	<i>Whistleblowing</i>

DEFINIZIONI

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di abbreviazioni e termini convenzionali, accompagnati dalle relative definizioni. Allo scopo di agevolare l'individuazione del punto del documento in cui un termine viene definito, si riporta qui di seguito un elenco alfabetico di

tutte le abbreviazioni ed i termini convenzionali utilizzati, con indicazione della relativa definizione o del paragrafo ove tale definizione è descritta.

- **“Amministratori” o “Consiglieri”**: membri del CdA di Aristarco Spa;
- **“Attività Sensibili”**: le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati 231;
- **“Codice Etico”**: Codice Etico e di Condotta adottato da Aristarco Spa;
- **“Collegio Sindacale”**: il Collegio Sindacale di Aristarco Spa;
- **“Consiglio di Amministrazione” o “CdA”**: Consiglio di Amministrazione di Aristarco Spa;
- **“Decreto 231”**: Decreto Legislativo n. 231/2001;
- **“Destinatari”**: tutti coloro che rivestono all’interno della Società funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi e tutti i dipendenti (per tali intendendosi coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), i membri degli Organi Sociali non già ricompresi nei precedenti soggetti, nonché tutti i terzi esterni alla Società (per tali intendendosi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali, incaricati della revisione e del controllo contabile o altri soggetti) che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività di cui al presente Modello 231;
- **“Linee Guida di Confindustria”**: “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” elaborate da Confindustria, come di volta in volta aggiornate;
- **“Management”**: qualunque dipendente della Società che ha ruolo e responsabilità riconosciuti in Organigramma Societario;
- **“Mappatura”**: l’attività di mappatura delle aree a rischio di commissione Reati 231 e dei controlli indicata nella fase di *“Mappatura delle aree a rischio e dei controlli”*;
- **“Modello 231”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aristarco Spa ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e di cui fanno parte il Codice Etico, la Procedura *Whistleblowing* e le relative procedure attuative;
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: organismo nominato dal CdA ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento;
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- **“Organigramma Societario”**: l’organigramma aziendale di tempo in tempo vigente pubblicato sulla intranet aziendale;
- **“Parte Generale”**: sezione del presente documento che descrive i contenuti del Modello 231;
- **“Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001”** vedi paragrafo 3;
- **“Parte Speciale”**: sezione del presente documento che descrive i contenuti del Modello 231 indicati nel paragrafo 3 e contiene i protocolli specifici relativi alle aree ed Attività Sensibili rilevanti avuto riguardo all’oggetto sociale ed alle attività di Aristarco Spa;
- **“Finalità e struttura”** vedi paragrafo 3;
- **“Processi Sensibili”**: i processi che regolano le Attività Sensibili;
- **“Reati 231”**: i reati previsti dal Decreto 231, indicati nel paragrafo 2.1. “Il contenuto del D.Lgs n. 231/01”;
- **“Sindaci”**: i membri del Collegio Sindacale di Aristarco Spa;
- **“Sistema Disciplinare”**: definisce le sanzioni applicabili in caso di violazione del Modello 231;
- **“Soggetti Apicali”**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’ente ex art. 5, co 1 del Decreto 231
- **“Soggetti Sottoposti”**: i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali ex art. 5, co 1 del Decreto 231;

- “**Soggetti Terzi**”: i terzi esterni alla Società (per tali intendendosi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali, incaricati della revisione e del controllo contabile o altri soggetti) che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività disciplinate dal Modello 231;
- “**Stakeholder**”: ogni persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o da un’attività della Società (quali clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo, nonché azionisti, investitori istituzionali);
- “**Vertice Aziendale**”: gli Amministratori provvisti di delega e i Direttori Generali della Società.

1 Introduzione

Responsabilità amministrativa della società

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000” entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch’essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l’incolumità individuale, nonché i cosiddetti “illeciti transazionali”.

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell’omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l’altro, dell’amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell’abrogazione dell’Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01.

Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2021, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.);
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.);
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale;
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati";
- **Il D. Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope";
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo";
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";

- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato “di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p.”;
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato “di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c.” ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.;
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies “Reati tributari”** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF);
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell’ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies “Contrabbando”** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01;
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l’Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l’Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”;
- **Il D.Lgs. n. 184 dell’8 Novembre 2021** per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- **Il D.Lgs. n. 195 dell’8 Novembre 2021** per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l’Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio” contemplati dall’Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01;
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” riscrivendo l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l’Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l’irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni;
- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, i “Delitti contro la personalità individuale” e “Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01;
- **L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022** “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p. ;
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l'Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. La stessa legge ha interessato

l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali;

- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01;
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiquestiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquestiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquestiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01;
- **Decreto 3 febbraio 2023** “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l'anno in questione è stato stabilito in euro 2.365;
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari;
- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l'Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto;
- **Il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231) ;
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”;

- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l’Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941;
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell’Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.). Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:
 - L’Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” ed al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.);
 - L’Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l’Art.255 del D.lgs. 125/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l’innalzamento dell’ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale.

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l’Articolo 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

2.0 Premessa

2.1. Breve storia della società

L'azienda ARISTARCO nasce dall'idea di Beniamino Aristarco, fondatore e pioniere nel campo delle macchine per bar/caffetterie e delle attrezzature per ristoranti e alberghi. Fu infatti negli anni '50 che Beniamino, come venditore di macchine da caffè, iniziò a produrre macchine per bar e nel 1956 fondò la sua prima azienda con il fratello Ennio. (Dal 1950 Beniamino, come venditore di macchine da caffè, inizia a produrre macchine per bar e pochi anni dopo, nel 1956, fonda la sua prima azienda con il fratello Ennio).

A piccoli passi, verso un grande futuro, furono i precursori di un'epoca grazie alla produzione delle prime lavatazzine. Con la voglia di crescere ed emergere insieme, alla fine degli anni '70, l'azienda assume finalmente il nome di famiglia, ARISTARCO.

A completamento della sua vasta gamma di attrezzature per il lavaggio, ha poi avviato la produzione di macchine per il ghiaccio ad uso professionale. Guidata dal padre Paolo e dai figli Enrico e Andrea, Aristarco Spa è oggi una delle aziende leader nel settore Ho.Re.Ca. e propone una linea completa di lavastoviglie e fabbricatori di ghiaccio professionali per soddisfare le esigenze del mercato.

La Società ha maturato esperienza pluridecennale nel proprio settore, divenendo leader in tale ambito. Ciò è stato reso possibile sia grazie all'implementazione di un'adeguata struttura tecnica e organizzativa, sia mediante l'utilizzo di attrezzature e tecnologie avanzate, con l'impiego di un organico di operatori altamente specializzato e costantemente aggiornato, anche con l'organizzazione di appositi corsi di formazione aziendale.

2.2. Adozione del Modello

Aristarco Spa da sempre dedica grande attenzione alla correttezza – anche etica – nella gestione dell'impresa e adotta le migliori tecniche disponibili per mitigare possibili conseguenze negative derivanti dalle proprie attività. In tale contesto, la Società, in linea con la summenzionata “filosofia”, ha adottato, in data 7 Novembre 2023, il Codice Etico, al fine di diffondere all'interno di Aristarco una cultura aziendale improntata sulla legalità. e, in ultima analisi, anche volta alla prevenzione di fattispecie delittuose comprese quelle di cui al D. Lgs. 231/01.

Successivamente, si è determinata ad ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto implementando un sistema strutturato ed idoneo e volto a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità. nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei Reati e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

A tal fine, la Società ha adottato il presente Modello con la delibera del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2024 ed ha istituito l'organo di vigilanza interno (“Organismo di Vigilanza”) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, predisposte da Confindustria ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del Decreto (“Linee Guida”) e successivi aggiornamenti.

2.1 Il contenuto del D.Lgs.n.231/01

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla

responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs. n 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01

Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25- quinqüesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25- septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2.3 Linee guida di Confindustria ed i precedenti giurisprudenziali

Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'azienda aderisce a Confindustria, che ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente;
- Individuazione dei rischi e protocolli;
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare;
- L'organismo di vigilanza;
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese;
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

I precedenti giurisprudenziali

Nella redazione del modello di organizzazione e gestione di Aristarco Spa si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente in materia e delle linee guida emanate da Confindustria anche delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate negli ultimi anni.

A questo riguardo, si sottolinea come la giurisprudenza – dinanzi ad una disciplina che introduce una concezione assolutamente innovativa riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per Reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio – ha fornito numerose interpretazioni del testo normativo, talvolta colmando alcune lacune in esso presenti.

Da un'analisi delle pronunce giurisprudenziali, emerge che in numerosi casi si è proceduto all'applicazione di misure cautelari che hanno fortemente limitato l'autonomia operativa dell'ente, sino al caso estremo del commissariamento dello stesso.

Particolare attenzione è stata rivolta ai Modelli di organizzazione e gestione. Infatti, laddove questi erano presenti e ritenuti idonei, i giudici, in linea con le indicazioni del Decreto, hanno escluso la responsabilità dell'ente. Tuttavia sono stati svariati i casi in cui, nonostante l'ente avesse adottato un Modello è stata applicata la sanzione per il reato commesso.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella sua redazione dovrà essere posta particolare attenzione, tra l'altro, a:

- meccanismi di creazione di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità.;
- modalità di redazione dei bilanci;
- rapporti con i pubblici funzionari.

Nel delineare i criteri per la creazione in un Modello che possa far fronte alle esigenze dell'ente, i giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei Reati;
- effettuare una rappresentazione di come i Reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; idonei cioè ad impedire che vengano create riserve finanziarie occulte, nonché ad impedire che vengano effettuati pagamenti indebiti, ad esempio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati tra società appartenenti allo stesso gruppo, o attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate, o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società.

I giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'organismo di vigilanza. Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. In più di una pronuncia si è evidenziato, inoltre, l'opportunità che tale organismo sia costituito, per le società dotate di una struttura complessa, da un organo collegiale, composto da soggetti che abbiano capacità specifiche in ambito giuridico ed economico.

Possono essere membri dell'organismo anche soggetti interni all'ente (anzi, è auspicabile che ne facciano parte, per la loro conoscenza diretta delle dinamiche aziendali), purché privi di funzioni operative rilevanti nelle aree a rischio. Successivamente all'adozione del modello, affinché questo

risultati idoneo, l'ente dovrà, poi, provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti ed altri collaboratori della società.

3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente procedimentalizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di quando egli stia in effetti commettendo un illecito penale, illecito la cui commissione fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente in presenza di episodi a rischio e di prevenire od impedire la commissione del Reato.

La società è dunque sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a

rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, l’azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto 231, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4);
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interni che esterni all’azienda, e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l’attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull’implementazione e l’attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI EN ISO 14001:2015**

Tali sistemi di controllo sono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello 231.

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

3.3 Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera del 7/11/2023 del Consiglio di Amministrazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

4.0 Attività preparatorie per la predisposizione del Modello. Potenziali aree a rischio e processi strumentali.

4.1. Azioni preparatorie per la predisposizione del Modello

4.1.1. Le attività preparatorie in generale – le tre fasi

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività. Preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e delle Linee Guida. In particolare, sono state effettuate le seguenti attività preparatorie:

- i. *Inventariazione degli ambiti aziendali di attività* – Tale attività consiste nella individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato.
- ii. *Analisi dei rischi potenziali* – Tale attività è tesa ad identificare le possibili modalità attuative dei Reati nelle diverse aree aziendali. Essa sfocia in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di Reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
- iii. *Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi* – Le attività precedentemente descritte ai punti (i) e (ii) si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando la Società ne sia sprovvista. Il conseguente sistema di controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile".

4.1.2. Le attività preparatorie svolte dalla Società.

L'individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato è stata effettuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante della Società (ad esempio comunicazioni rilasciate alla società a seguito di ispezioni e controlli, principali procedure in essere, procure, analisi dei precedenti penali a carico degli amministratori, certificazioni ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento delle modalità di svolgimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse. In tale ambito si è provveduto in particolare alla rilevazione ed alla analisi dei controlli aziendali già esistenti in linea di principio ma applicabili anche alla Società – verificando tra l'altro il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi. Sono state, altresì, individuate le c.d. aree "strumentali" (con particolare riguardo ai reati contro la P.A. e alla fattispecie di corruzione tra privati), ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono facilitare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato".

Le attività sopra descritte hanno condotto alla mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati.

Sulla base della rappresentazione della Società, quale emergente dalle fasi summenzionate fasi di cui sopra e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal Decreto, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito delle Attività Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali

procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto. Tali azioni di miglioramento sono state identificate nei Protocolli e nelle Regole di Condotta contenuti nel presente Modello.

In considerazione della particolare importanza che rivestono la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell’ambito dell’attività svolta dalla Società, si ritiene opportuno descrivere separatamente qui di seguito l’attività svolta ai fini della predisposizione di protocolli finalizzati ad evitare la commissione dei Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche “SSL”). Anche ai fini dell’adeguamento del Modello alla L. n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, la struttura organizzativa di Aristarco Spa stata sottoposta ad un approfondito e specifico processo di mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati. Tuttavia, come suggerito dalle Linee Guida, l’analisi è stata condotta anche sull’intera struttura aziendale poiché rispetto ai Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di SSL, come noto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

L’attività di mappatura ha avuto l’obiettivo di:

1. individuare le attività caratterizzate dal rischio potenziale di violazioni o inadempienze in materia di SSL che possono comportare, in modo diretto o indiretto, la commissione dei Reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto;
2. analizzare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in materia di SSL;
3. individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento del suddetto sistema di controllo interno e per l’adeguamento alla normativa in materia di SSL.

In via preliminare, si è provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL adottata da Aristarco Spa (tra questi: organigrammi, le principali procedure adottate, i documenti di valutazione dei rischi, i registri infortuni degli ultimi tre anni, le deleghe conferite in materia di sicurezza, le nomine dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione ecc.) e necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società che degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti oggetto di analisi, ovvero nella sede e nei locali in cui si svolge l’attività della Società.

Sono stati, quindi, considerati i rischi potenziali di commissione dei reati, coincidenti, come suggerito dalle Linee Guida, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

È stata, altresì, verificata l’adozione da parte di Aristarco S.p.a., di un sistema di prevenzione e protezione in materia di SSL conforme ai requisiti previsti dagli articoli 31 e seguenti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

4.2. Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto **processi** o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati.

Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:


- Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
- Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- Chiara definizione della responsabilità delle attività;
- Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

6.0 Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.



7.0 Organismo di Vigilanza

7.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso. Condizione necessaria ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che possano minarne l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

Da questi principi generali consegue, specificamente e in maniera non esaustiva, anche la disposizione secondo la quale i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono intrattenere, per tutta la durata del loro mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, fatti salvi i rapporti di consulenza comunque legati ad attività di controllo e costituenti il presupposto per la nomina (i.e. rapporto di consulenza per il consulente esterno).

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società presta attenzione ai profili e ai curricula dei membri dell'OdV e privilegia profili che abbiano maturato specifiche professionalità in materia.

Continuità d'azione: tale aspetto implica che l'OdV assicuri un funzionamento costante nel tempo ed in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo della Società. Tale assicurazione non può ritenersi conseguita in presenza di un'attività saltuaria o meramente burocratica dell'OdV, appiattita sul solo reporting passivo.

Onorabilità: in relazione alle previsioni di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Questa caratteristica trova una pertinente declinazione tramite la predisposizione di una griglia di cause di ineleggibilità e di decadenza della carica di membro di OdV; in merito, si veda *infra*.

7.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;
- L'Organo Amministrativo, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all' L'Organo Amministrativo;
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, la Società ha optato per un OdV collegiale è costituito da due membri, ed in particolare composto dalle seguenti figure professionali:

- Un consulente esterno esperto nei Reati connessi alle Attività Sensibili, Avvocato con esperienza nell'implementazione di Modelli ex D. Lgs. 231/01, oltre che nel diritto civile e commerciale;
- Un consulente esterno esperto, Avvocato penalista con esperienza nell'implementazione di Modelli ex D. Lgs. 231/01;

Il consulente esterno esperto nei Reati connessi alle Attività Sensibili assumerà la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

7.3 Nomina

L'Organo Amministrativo dell'azienda provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La cessazione dei membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente previsto le seguenti cause di **ineleggibilità**, secondo le quali non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;

- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate nei punti precedenti;
2. le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Tale comunicazione deve essere rilasciata al Consiglio di Amministrazione da parte di ogni membro dell'OdV.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza inoltre **decadono** dalla carica nel momento in cui siano, successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati nell'elenco delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico;
- sopraggiunga un provvedimento interdizione o inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a 6 mesi;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti;
- un grave inadempimento ai propri doveri.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza inoltre sono **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nell'elenco delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità o per altra giusta causa, con delibera dell'organo amministrativo approvata dal collegio sindacale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo provvede senza indugio a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Il nuovo membro scade insieme con quelli in carica.

7.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- Assicurarci i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva e di impulso sanzionatorio. Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale i fatti rilevanti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate, nonché in merito alle modifiche da apportarsi al Modello al fine di mantenerlo costantemente aggiornato, il tutto secondo quanto stabilito qui di seguito.

Poteri ispettivi

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche a sorpresa e individualmente, ad atti di ispezione e controllo, riferendo all'Organismo alla prima riunione utile. Essi possono chiedere agli amministratori e ai dipendenti notizie anche in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i membri dell'Organismo di Vigilanza. A costoro, i dipendenti e gli amministratori della Società possono rifiutare l'accesso solo a informazioni riservate.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- (i) ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività Sensibili;
- (ii) effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- (iii) coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- (iv) controllo sull'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'adeguatezza della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle Regole di Condotta;
- (v) compimento di indagini interne (*Audit*) per l'accertamento di presunte violazioni delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari.

Tutti i dipendenti e gli amministratori della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente a questi ultimi le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta. I dipendenti e gli amministratori hanno facoltà di non esibire a singoli membri dell'Organismo di Vigilanza informazioni o documenti riservati tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere esibiti allo stesso, senza eccezione alcuna.

La violazione da parte dei dipendenti della Società degli obblighi di cui al precedente capoverso costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza è legittimato a proporre l'irrogazione di sanzioni in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza potrà inoltre denunciare il fatto al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale. Quest'ultimo dovrà indagare senza ritardo sul fatto denunciato e presentare le proprie conclusioni all'assemblea dei soci. Qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità, il collegio sindacale dovrà altresì convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, cod. civ.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dall'organo amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, con delibera approvata dal collegio sindacale.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi verbale, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e sottoscritto dagli intervenuti.

L'Organismo di Vigilanza, regolarmente costituito con la presenza – anche per il tramite di mezzi telematici – della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7.5 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito al:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231;
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le informazioni, segnalazioni e report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 (dieci) anni. L'accesso all'archivio, consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale al consiglio di amministrazione.

Doveri di reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto delle Regole di Condotta, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il presidente del consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- la seconda, su base almeno semestrale, nei confronti del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale; i suoi referenti principali sono il presidente del CdA ed il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi. A propria volta, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere ai presidenti del consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale la convocazione degli organi da essi presieduti, affinché l'Organismo di Vigilanza possa ad essi riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico della società, ponendo così tali organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.

Ogni anno, inoltre, entro il mese precedente alla riunione del consiglio di amministrazione fissata per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza trasmette al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nel corso dell'esercizio di riferimento. Tale relazione dovrà essere posta a disposizione dei soci unitamente allo schema del bilancio di esercizio.

8.0 Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che al Consiglio di Amministrazione e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispose, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

9.0 Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne. La violazione da parte dei dipendenti delle Regole di Condotta integra un illecito disciplinare e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" debba intendersi anche la violazione di una o più procedure.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello

dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano ferme le attuali competenze delineate dal consiglio di amministrazione. Ogni informazione relativa ai procedimenti avviati e alle sanzioni irrogate ai sensi del presente Modello dovrà essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30/5/1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili, e deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore della violazione.

Le sanzioni sono irrogate in maniera coerente, imparziale e uniforme e le stesse devono essere proporzionate rispetto alle violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Al fine di garantire il rispetto del Modello Aristarco Spa, a seguito dell'adozione del modello, ha appositamente modificato il proprio "*Regolamento interno aziendale*", introducendo apposito paragrafo in tema di "*Violazioni Modello 231/2001 - Violazioni protocolli Whistleblowing*".

9.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

9.1.1 Segnalazione violazione

Il provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “è gestito nella procedura di controllo **APPENDICE 1A - “PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI”** ed **“APPENDICE 1B - LINEE GUIDA IN AMBITO WHISTLEBLOWING E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – ESAME ANALITICO DELLA DISCIPLINA”** con relativa modulistica e istruzioni distribuite a tutto il personale all’atto di nuova assunzione e reperibile sul sito internet.

La gestione della segnalazione delle violazioni con l’avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, non è più di competenza dell’OdV ma di soggetti ben definiti nella procedura “APPENDICE 2A” nel caso di utilizzo di canali di segnalazioni interne.

Per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna il gestore unico è l’ANAC

9.2 Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori e/o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informerà mediante relazione scritta il Collegio Sindacale e l’intero consiglio di amministrazione, i quali, in base alle rispettive competenze e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei soci previo invio a questi ultimi della relazione scritta dell’Organismo di Vigilanza; ciò, al fine di consentire all’Assemblea di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all’amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” è compito dell’ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

9.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

Misure nei confronti del personale non Dirigente (Operai, Impiegati e Quadri)

Ai dipendenti della Società inquadrati come operai, impiegati e quadri si applica il CCNL di riferimento.

I comportamenti tenuti dal personale non Dirigente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni erogabili nei riguardi del personale non Dirigente rientrano tra quelle previste nel rispetto delle procedure regolate dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con: ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo corrispondente a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Normalmente il provvedimento della ammonizione verbale o scritta sarà adottato nei casi di prima mancanza; il provvedimento della multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze che siano già state punite con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, invece, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicitate dal dipendente, il provvedimento della multa o la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere applicato anche in assenza di recidiva.

In particolare incorrerà:

- I. nei provvedimenti dell'ammonizione verbale o scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che violi le Regole di Condotta (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni o dei documenti prescritti, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- II. incorre nel provvedimento della multa, fino ad un importo non superiore a tre ore dell'elemento retributivo nazionale, il lavoratore che si renda recidivo alla violazione di cui al punto (i) nell'arco dello stesso esercizio;
- III. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il lavoratore che, nel violare le Regole di Condotta ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda;
- IV. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o che adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

In ogni caso, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- Licenziamento senza preavviso.

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

Misure nei confronti del personale Dirigente

Anche al personale inquadrato come Dirigente si applica il CCNL di riferimento.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti delle Regole di Condotta e delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione da parte dei Dirigenti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di uno o più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Aristarco S.p.a. e il lavoratore con qualifica di Dirigente, la Società provvederà ad applicare nei loro confronti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile. Tali misure saranno disposte, previa eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, tale da non esporre a particolari pericoli la Società e da non pregiudicare il rapporto fiduciario, il Dirigente incorrerà nel richiamo scritto all'osservanza del Modello posto che tale osservanza costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario che lega il Dirigente alla Società;
- in caso di violazioni di maggiore gravità di una o più prescrizioni del Modello, tale da configurare un notevole inadempimento e una grave lesione del vincolo fiduciario con la Società, il dirigente incorrerà nel provvedimento del licenziamento per giusta causa o per

giustificato motivo (a seconda che, rispettivamente, la violazione riscontrata sia di gravità tale da non consentire neppure la prosecuzione del rapporto in via provvisoria per il periodo di preavviso, oppure se si tratti di violazione che, pur pregiudicando irreparabilmente la prosecuzione del rapporto, consenta comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Dirigente per tutta la durata del preavviso contrattualmente stabilito);

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto di lavoro, il Dirigente incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo al personale inquadrato come Dirigente dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti e applicabili e previa informativa dell'OdV. In particolare, il procedimento di irrogazione del licenziamento disciplinare (sia esso per giusta causa o per motivo giustificato) conseguente alla violazione del Modello e delle procedure aziendali è articolato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La Società potrà pertanto adottare il licenziamento solo dopo aver previamente contestato l'addebito al Dirigente, che deve essere sentito a propria difesa. Il Dirigente medesimo può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni caso, il licenziamento non può essere applicato prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Qualora sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Se il Dirigente che ha violato una o più prescrizioni del Modello, tali da non comportare però la risoluzione del rapporto di lavoro, ricopre posizioni apicali con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento, ai sensi del Decreto è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico e che il Presidente – Amministratore Delegato possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto dando corso a procedimento sanzionatorio nei confronti di quest'ultimo.

Al Dirigente spetterà in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria o di promuovere, nel termine previsto dal CCNL applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato. In caso di nomina del collegio di conciliazione e arbitrato, il provvedimento disciplinare resta sospeso fino alla pronuncia di tale organo.

9.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

Ogni violazione delle Regole di Condotta ovvero commissione di Reati da parte di non dipendenti (ovverosia il Procacciatore d'Affari, il Consulenti, i Collaboratori, i Partner commerciali o Fornitori) sarà sanzionata secondo le regole societarie interne, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti stipulati con la Società. A tal fine, il rapporto contrattuale con i fornitori dovrà essere obbligatoriamente regolato in forma di un accordo scritto che sancisca, tra l'altro, la presa d'atto da parte dei predetti soggetti delle prescrizioni del presente Modello, e che contenga, compatibilmente con la disponibilità della controparte, una

clausola risolutiva espressa che preveda la facoltà della Società di risolvere il contratto nel caso di ragionevole sospetto di grave violazione da parte del consulente o fornitore delle Regole di Condotta.

Resta peraltro salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento dei fornitori derivino danni concreti alla Società, come ad esempio nel caso di irrogazione nei confronti di quest'ultima delle sanzioni previste nel Decreto.

10.0 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di spesa stabiliti annualmente dall'organo amministrativo, coadiuvandosi con soggetti terzi). Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle Regole di Condotta. Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e, con verifiche a campione, della consapevolezza dei Destinatari rispetto al tema della responsabilità amministrativa della Società in relazione alla commissione dei Reati. Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale in occasione del reporting semestrale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute necessarie, nonché l'adozione da parte di tali organi dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza formulerà proposte al consiglio di amministrazione per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie o opportune in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, ovvero di modifiche normative.

L'Organo Amministrativo provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

10.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio – Formazione ed informazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

Formazione ed informazione dei dipendenti ed amministratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza delle Regole di Condotta sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il soggetto responsabile della formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

i. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ai dipendenti di nuova assunzione, invece, viene consegnato un set informativo, eventualmente anche tramite messaggio di posta elettronica o rinvii a fonti informative societarie facilmente accessibili (i.e intranet, bacheche ove vengano affisse le comunicazioni ai dipendenti etc.) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

ii. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle Regole di Condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Informazione ai Consulenti e fornitori - rinvio

I consulenti e gli altri fornitori della Società devono essere resi edotti del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

11.1 Attività sensibili

Attività Sensibili

Tipizzazione delle Attività Sensibili

Nonostante le principali aree di attività potenzialmente a rischio siano elencate nelle parti speciali del presente modello si ritiene comunque opportuno anticipare ed indicare quelle “attività sensibili” che possano essere fonte di un “Rischio di Reato”.

All’esito delle indagini e delle valutazioni svolte nell’ambito delle azioni preparatorie sopradescritte si ritiene possibile concludere che, tra le attività svolte dalla Società e dai suoi dipendenti e incaricati, ve ne siano alcune nel cui ambito possono, al momento dell’adozione del Modello, essere commessi alcuni reati societari, reati informatici e di trattamento illecito di dati, alcuni delitti contro il patrimonio e contro l’industria e il commercio, nonché alcune ipotesi di reati contro la P.A., le fattispecie di cui all’art. 25-octies del Decreto , l’ambito dei reati ambientali e, soprattutto, come brevemente anticipato, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in conseguenza di violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro (gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività saranno di seguito denominati “Attività Sensibili”).

In particolare, come si specificherà più in dettaglio nella parte del Modello a ciò depurata (Parte Speciale, la Società può entrare in rapporti con la P.A. in occasione di attività di ispezione e controllo effettuate nei suoi confronti da parte delle Autorità competenti, oltre che nell’ambito di procedimenti effettuati dalle Autorità sanitarie, fiscali, previdenziali e di regolamentazione (quali ad esempio l’Ispettorato del Lavoro), in occasione di richieste volte al rilascio di licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio della propria attività, in occasione di richieste di agevolazioni o finanziamenti, in relazione a contenziosi pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria e amministrativa.

Oltre alle Attività Sensibili sopra indicate, vi sono attività che, pur non rientrando nelle cosiddette “attività a rischio”, potrebbero essere potenzialmente strumentali alla commissione di un Reato. A tale riguardo si pensi, ad esempio, all’assunzione di persone legate a rapporti di parentela o amicizia con funzionari pubblici che potrebbero influenzare l’esito di verifiche o ispezioni aventi ad oggetto l’attività della Società, ovvero alla corresponsione di compensi particolarmente elevati a consulenti che siano legati alla P.A. o, ancora, la partecipazione ad appalti / gare ad evidenza pubblica.

Per contro, i rischi relativi ai Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, ai Reati transnazionali, ai Reati in tema di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, le fattispecie di abuso di mercato e alle altre ipotesi minori previste dal Decreto, sono solo teoricamente ipotizzabili nell’ambito dell’attività svolta attualmente dalla Società, e non richiedono pertanto al momento la predisposizione di apposite procedure finalizzate a prevenirne la commissione.

La scheda di seguito riportata contiene un elenco dei reati che potrebbero essere potenzialmente commessi nel corso dello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, con indicazione, per ciascuna di esse, delle concrete modalità di commissione dei reati stessi:

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA’ SENSIBILE</u>	<u>MODALITA’ DI COMMISSIONE</u>
<u>1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 – 25 del Decreto)</u>		
Corruzione per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio	Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (di seguito i	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
(art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) anche per fatti relativi a persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) / concussione (art. 317 c.p.)	“Funzionari Pubblici”) in occasione della partecipazione a bandi di gara per appalti pubblici, per l’ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione, concessione, licenza o permesso
Corruzione per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) anche per fatti relativi a persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell’Ispettorato del lavoro, di Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico a determinare il buon esito della verifica.
Corruzione per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) anche per fatti relativi a persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico a favorire la Società.
Corruzione per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Attività di assunzione del personale	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata a Funzionario Pubblico da qualsiasi tipo di rapporto.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) / Corruzione per atti d’ufficio e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) / Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter – comma 2) (art. 321 c.p.)	Gestione dei contenziosi giudiziari (civili, penali e amministrativi)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario
Induzione indebita a dare o prometter utilità (art. 319- quater c.p.)	Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici per l’ottenimento e/o il rinnovo di	Dazione o promessa di utilità indebita al pubblico ufficiale, all’incaricato di pubblico

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
	<p>certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili.</p> <p>Contatti con pubblici funzionari in occasione della partecipazione a bandi di gara per gli appalti pubblici</p> <p>Gestione dei rapporti, sempre con i Funzionari Pubblici, in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell'Ispettorato del Lavoro, di verifiche sanitarie o previdenziali)</p> <p>Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici</p> <p>Attività di assunzione del personale</p>	<p>servizio o a un terzo, su induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) / Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) / Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1 c.p.) anche mediante alterazione di funzionamento di sistemi informatici (art. 640 ter c.p.)</p> <p>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) e frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) / Art. 640 ter c.p. – art. 640 c. 2 c.p.)</p>	<p>Gestione di richieste alla P.A. (incluse le Comunità Europee), per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, incluse le agevolazioni per la formazione del personale e l'attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Partecipazione a procedure di gara ed esecuzione contrattuale</p>	<p>Presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.</p> <p>Utilizzo di violenze o minacce nella fase di gara per ottenere l'aggiudicazione.</p> <p>Condotte fraudolente nell'esecuzione dei contratti.</p>
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) / Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1 c.p.)</p>	<p>Impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dalla P.A. (ad esempio per la</p>	<p>Impiego dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dalla P.A. o dalla Comunità Europea per finalità</p>

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
	formazione del personale) incluse le Comunità Europee	diverse da quelle per i quali gli stessi siano stati concessi
Corruzione per l'esercizio della funzione (propria) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (impropria, artt. 318-319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Gestione degli incentivi a dipendenti, consulenti e/o al procacciatore d'affari	Riconoscimenti di incentivi o provvigioni superiori rispetto alle percentuali di mercato al fine di indurli a corrompere Funzionari Pubblici
Corruzione per atti d'ufficio e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.) / Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio/ Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	Indebita dazione di danaro o altre utilità o promessa di dazione di danaro o di altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio / Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella effettive al fine di realizzare fondi extracontabili, ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione (o di false comunicazioni sociali: vedi <i>infra</i>)
<u>2) Delitti informatici (Art. 24-bis del Decreto)</u>		
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Disponibilità e possibilità di accesso a sistemi informatici telematici altrui come, ad esempio, sistemi di contabilità.	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o perpetrazione di tale condotta attraverso l'azione del mantenersi in un siffatto sistema contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escludere altri dal proprio domicilio informatico.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	I sistemi informatici o telematici altrui sono dotati di codici e parole chiave di accesso; ne deriva, quindi, la possibilità che vengano adottate le ulteriori condotte di	Abusivo impossessamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o di qualsiasi mezzo idoneo all'accesso a un sistema

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
	detenzione e diffusione abusiva degli stessi.	informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Divulgazione di informazioni atte al raggiungimento delle suddette attività.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	Collegamento con sistemi informatici di altri soggetti	Distruzione e/o danneggiamento di dati e/o programmi informatici. I sistemi informatici contengono dati che potrebbero essere distrutti al fine di avvantaggiare la società
Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	Collegamento con sistemi informatici di altri soggetti	Manipolazione dei dati e/o del sistema informatico intervenendo su dati, informazioni, programmi ivi contenuti al fine di ottenere un vantaggio.
<u>3) Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)</u>		
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – 2621 bis c.c.) e, eventualmente, corruzione e istigazione alla corruzione illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); impedito controllo (Art. 2625 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità	Attività di predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori legali dei conti Gestione delle operazioni sul capitale, e della distribuzione dei dividendi.	Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società anche in concorso con altri. Trasmissione di dati non veritieri al Collegio Sindacale e ai revisori contabili dei conti. Formazione o aumento fittizio del capitale sociale, restituzione – anche simulata – dei conferimenti ai soci o loro liberazione dall'obbligo di eseguirli, ripartizione di utili o acconti su utili al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquisto di azioni o quote che

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)		cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori della Società. Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti al fine di realizzare provviste, ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e, eventualmente, corruzione e istigazione alla corruzione	Fatturazioni attive ed auto-fatturazioni	Emissione di fatture o "autofatture" per importi inferiori al corrispettivo reale ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, con nocumento alla Società.	Contrattualistica in genere e partecipazione ad appalti; selezione di intermediari commerciali
<u>4) Reati in materia di proprietà industriale (art. 25-bis) del Decreto)</u>		
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) / Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Attività di registrazione di marchi e altri diritti di proprietà industriale; Eventuale uso di marchi o segni distintivi altrui	Riproduzione abusiva o imitazione di marchio altrui; Vendita di prodotti con caratteristiche idonee a indurre il consumatore a identificarli come proveniente da altre aziende; Uso abusivo di marchi o segni distintivi altrui
<u>5) Reati in tema di falsità in monete e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)</u>		

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Gestione di somme di denaro	Utilizzo e in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Gestione degli acquisti	Acquisto e utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati
<u>6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)</u>		
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	In generale comprende lo svolgimento dell'attività aziendale	Utilizzo di mezzi fraudolenti o di azioni violente per impedire o turbare in qualsiasi modo l'esercizio di un'attività industriale o commerciale
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	In generale comprende ogni atto di concorrenza commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva	Condotta concorrenziale illecita caratterizzata da violenza e minaccia
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Attività di vendita di cose mobili	Commercializzazione di un prodotto sostanzialmente diverso da quello convenuto (ad esempio con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle che compaiono sull'etichetta)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) / Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	Attività di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali	Vendita di prodotti con marchi che non possono considerarsi imitazioni ma idonei a sviare la clientela; Commercializzazione di prodotti usando marchi altrui di cui si poteva conoscere l'esistenza
<u>7) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25-septies del Decreto)</u>		

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della SSL (art. 589, II co. c.p.) /</p> <p>Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della SSL (art. 590, III co. c.p.)</p> <p>Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (Art. 55 D.Lgs.n.81 del 9 Aprile 2008)</p> <p>Art.14 D.Lgs 81/2008 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)</p>	<p>Adempimenti ed incombenze dei dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre normative in tema di tutela della SSL.</p> <p>Tra questi, a mero titolo esemplificativo: Caduta dalle scale e cadute dall'alto; Caduta di materiali; Movimentazione manuale dei carichi, Affidamento di lavori in appalto; Uso di carrelli elevatori.; Urti, colpi, lesioni dovuti a presenza di spazi angusti od ostacoli; Cadute e scivolamenti a livello; Affaticamento visivo e mentale e disturbi muscoloscheletrici per il personale impiegato nell'utilizzo di VDT; Lesioni (urti, tagli, colpi, ustioni) dovute a uso e/o manutenzione di attrezzature e macchine da lavoro; Infortuni connessi all'utilizzo di automezzi anche per trasporto di cose e/o persone; Infortuni in itinere e movimentazione autoveicoli (urti/investimenti); Interferenze tra lavoratori di imprese diverse; Utilizzo di attrezzature e impianti privi delle verifiche di sicurezza previste; Incendio; Elettrocuzione; Esposizione a rumore, campi elettromagnetici, agenti chimici; Atmosfere esplosive; Ricorso a lavoratori di lingua straniera e/o somministrati; Utilizzo di scale portatili.</p>	<p>Inadeguata o scorretta o assenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione dei rischi; - attribuzione di responsabilità in materia di SSL; - informazione e formazione dei lavoratori; - attività di monitoraggio del sistema preventivo; - verifica dei luoghi di lavoro; - segnalazione dei pericoli presenti sul luogo di lavoro; - attività manutentiva ordinaria e straordinaria su strutture, attrezzature, automezzi in dotazione ai dipendenti; - sorveglianza sanitaria sui lavoratori; - attività di controllo sulle modalità di svolgimento della mansione da parte dei dipendenti e sull'utilizzo da parte di questi dei Dispositivi di Protezione Individuale; - Omessa adozione del DUVRI; - Omesso monitoraggio dei campi magnetici ed elettrici; - Attività di pulizia dei locali di lavoro, dell'impianto di condizionamento e delle condotte.

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
<u>8) Delitti contro il patrimonio (art. 25-octies del Decreto)</u>		
Ricettazione (art. 648 c.p.) / Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) / Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) / Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)	Gestione delle risorse finanziarie Gestione degli acquisti Gestione delle vendite	<p>Con atti commissivi o di mera intromissione, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di somme di denaro o cose provenienti dalla commissione di qualsiasi delitto;</p> <p>Sostituzione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa;</p> <p>Utilizzare denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi negli investimenti a scopo di lucro delle attività economiche o finanziarie della società.</p> <p>Utilizzare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, anche se commesso in concorso con altri</p>
Frode informatica a danno dello Stato (art. 640-ter c.p.)	Attività che hanno ad oggetto sistemi informatici o telematici	Alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici; intervento non autorizzato su sistemi informatici con conseguente ingiusto profitto per l'autore della condotta e danno altrui
<u>9) Reati posti a tutela dell'ambiente (art. 25-undecies del Decreto)</u>		
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1	Gestione dei rifiuti	Trasporto, anche occasionale, di rifiuti non autorizzato;

<u>REATO</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>MODALITA' DI COMMISSIONE</u>
<p>lett a), c. 3 e c. 5 D. Lgs. n. 152/2006) / abbandono dei rifiuti (art. 255) / Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 e 2 D. Lgs. 152/2006) / Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D. Lgs. 152/2006) / Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D. Lgs 152/2006) /</p> <p>Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 e c. 2 D. Lgs. 152/2006) /</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis c. 6, 7 e 8 D. Lgs. 152/2006) /</p> <p>Sanzioni (art. 279 c. 5 D. Lgs 152/2006)</p> <p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</p> <p>Delitti colposi contro l'ambiente (con riferimento agli artt. 452 bis e quater, violazione art. 452- quinquies c.p.)</p> <p>Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti di cui al titolo VI bis del c.p.</p>		<p>cagionare inquinamento mediante superamento delle soglie CSR;</p> <p>raccolta e trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi</p>
<p><u>10) Altre fattispecie delittuose (art. 25-duodecies del Decreto)</u></p>		
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) /</p> <p>Impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno (art. 22 c. 12 d. lgs. n. 286/1998)</p>	<p>Gestione del personale</p>	<p>Selezionare e assumere personale senza che questo abbia il permesso di soggiorno che gli consenta di permanere nel territorio italiano regolarmente</p>

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che – a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'eventuale modifica o estensione della tipologia di attività concretamente svolte dalla Società – dovranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, curando gli opportuni aggiornamenti e le modifiche al presente Modello e attivandosi affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

11.2 Protocolli

Protocolli a presidio delle Attività Sensibili

A fronte delle Attività Sensibili sono stati individuati specifici protocolli, nei quali viene indicata la procedura che deve essere osservata da tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'Attività Sensibile (di seguito "Protocolli"). La funzione precipua dei Protocolli è di prevenire la commissione di Reati in occasione dello svolgimento delle Attività Sensibili. In considerazione di tale loro funzione, ai Protocolli sono assimilabili le procedure interne già in vigore nell'ambito della Società (anche se non formalizzate) e conformi al Codice Etico e integralmente applicabili ad essa. I Protocolli, unitamente al Codice Etico e alle procedure già esistenti hanno la funzione di assicurare che le attività poste in essere dalla Società siano conformi sia alle disposizioni di legge che alle indicazioni del management, assicurando nel contempo a quest'ultimo un adeguato grado di controllo e supervisione sulle attività compiute a tutti i livelli. Pertanto, il rispetto delle regole contenute nei summenzionati documenti contribuisce in modo sensibile alla minimizzazione del rischio di commissione di Reati nello svolgimento delle attività aziendali, così che esse vanno scrupolosamente osservate dai Destinatari quali vere e proprie Regole di Condotta.

Al fine di agevolare l'individuazione dei Protocolli al cui rispetto i Destinatari sono tenuti, si riporta qui di seguito una tabella con indicazione, per ciascuna Attività Sensibile, dei Protocolli specificamente applicabili – ferma restando, beninteso, la necessità di osservare anche tutte le ulteriori Regole di Condotta contenute nel presente Modello.

<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>PROTOCOLLI E PROCEDURE</u>
Gestione dei rapporti con la P.A. per la partecipazione a bandi di gara per appalti pubblici, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. ii) del Modello – I Reati nei rapporti con la P.A. 2. Parte speciale, par. 2.3.4., lett. ix) del Modello – Gestione dei flussi finanziari 3. Protocollo n. 1 – Rapporti con Funzionari Pubblici per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni e concessioni
Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell'Ispettorato del Lavoro, di Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. iii) del Modello – I Reati nei rapporti con la P.A. 2. Parte speciale, par. 2.3.4, lett.- ix) del Modello – Gestione dei flussi finanziari 3. Protocollo n. 2 – Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e ispezioni della P.A.
Gestione dei contenziosi giudiziari (ordinari e amministrativi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. vi) del Modello 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), – Gestione dei flussi finanziari

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E PROCEDURE
Gestione di richieste alla P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni	1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. iv) del Modello –richiesta e gestione di finanziamenti pubblici e/o altre forme di pubblico sussidio e/o proventi pubblici; 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), – Gestione dei flussi finanziari
Predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio	1. Parte speciale, par. 4.4 lett. i) del Modello – Reati societari 2. Parte speciale, par. 2.3.4 del Modello, lett. ix) – Gestione dei flussi finanziari
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il revisore legale dei conti	1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari
Trasmissione di informazioni ai soci, ad altri organi sociali o al revisore legale dei conti	1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari
Operazioni sul capitale o sugli utili della Società o relative ai conferimenti dei soci	1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari
Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), – Gestione dei flussi finanziari
Assunzione di personale	1. Protocollo n. 4 – Assunzione e gestione del personale; 2. Parte Speciale, Par. 2.3.4, lett. x)
Gestione degli acquisti e dei servizi da terzi	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello, lett. Vii) 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), Gestione dei flussi finanziari
Fatturazioni e pagamenti in genere	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), Gestione dei flussi finanziari
Gestione degli incentivi a dipendenti e/o collaboratori esterni	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), Gestione dei flussi finanziari; 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello, lett. x), Gestione degli incentivi a dipendenti e/o collaboratori esterni
Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici	1. Protocollo n. 5, Omaggi e liberalità
Adempimenti in materia di tutela della SSL	1. Parte speciale, cap. 5 del Modello – Sistema di gestione della SSL 2. Protocollo n. 9, Gestione sicurezza sul lavoro.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	1. Protocollo n. 8, Gestione software – it – internet e posta elettronica
Reati ambientali	1. Protocollo n. 10, Gestione ambientale.

Come si evince dalla tabella che precede, ferme restando le Regole di Condotta di portata generale contenute nel corpo del Modello, i Protocolli a presidio delle attività a rischio sono i seguenti e costituiscono gli allegati del presente modello:

Protocollo n. 1 – Rapporti con Funzionari Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni e concessioni e per la definizione dei budget;

- Protocollo n. 2** – Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e ispezioni della P.A;
Protocollo n. 3 – Assunzione del personale;
Protocollo n. 4 – Gestione dei flussi finanziari;
Protocollo n. 5 – Omaggi e liberalità;
Protocollo n. 6 – Gestione delle attività commerciali;
Protocollo n. 7 – Gestione dei rapporti con la P.A. nel caso di partecipazione ad appalti pubblici – rapporti con la PA – presentazione di domande di finanziamento – erogazioni pubbliche;
Protocollo n. 8 – Gestione software – it – internet e posta elettronica;
Protocollo n. 9 – Gestione sicurezza sul lavoro;
Protocollo n. 10 – Gestione ambientale.

Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori della Società, di coloro ai quali vengono attribuiti incarichi di procuratori e altri intermediari (qualora esistenti), e degli altri prestatori di servizi e fornitori della Società (collettivamente, i “Destinatari”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello e nei Protocolli (di seguito le “Regole di Condotta”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati.

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del documento denominato “Codice Etico di Aristarco S.p.a.”, adottato e integralmente applicabile alla Società (di seguito il “Codice Etico”). Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico.

In particolare:

- il Codice Etico, che pure forma parte integrante e sostanziale del Modello, rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Aristarco Spa ed ha lo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari;
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Si ricorda che le Regole di Condotta come sopra definite comprendono anche i principi generali di cui al Codice Etico ed altresì le procedure adottate dalla Società e con quest’ultimo non incompatibili. Si precisa, inoltre, che qualora un Destinatario sia indeciso tra quale comportamento adottare, dovrà sempre seguire le regole più rigorose.

12. Whistleblowing

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di *Whistleblowing*, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l’oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l’attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell’ANAC, e l’estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

La relativa procedura di controllo è stata quindi aggiornata al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto.

Il protocollo per le segnalazioni in tema di *Whistleblowing* è contenuto nella parte speciale del modello, alla quale si rinvia.